

Tribunale di Torino: il DVR va consegnato agli RLS, la RSU deve poter disporre di spazi certi per la propria attività

Accolte nel merito le ragioni della FLC CGIL nel contenzioso con l'ITTS Carlo Grassi di Torino, che ha rimosso le condotte contestate durante il giudizio e il Ministero è stato condannato al pagamento della maggior parte delle spese legali

09/06/2026

A A

Importante pronuncia del Tribunale del Lavoro di Torino che, con sentenza n. 2320/2026 R.G.L. del 05/06/2026, nell'ambito di un **ricorso promosso dalla FLC CGIL** ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori e patrocinato dall'Avvocata Carlotta Persico, ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni rivolte all'amministrazione scolastica **in materia di prerogative sindacali e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro**. La vicenda riguarda l'ITTS "Carlo Grassi" di Torino, dove la FLC CGIL aveva denunciato la mancata consegna del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'assenza di una stabile disponibilità di locali per la RSU e ulteriori ostacoli nell'esercizio dell'attività sindacale. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha provveduto a soddisfare le richieste avanzate dal sindacato, consegnando la documentazione richiesta e definendo modalità certe per l'utilizzo degli spazi destinati all'attività sindacale. Per questo motivo il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. La decisione assume tuttavia particolare rilievo perché il giudice, nel regolare le spese di giudizio, ha effettuato una valutazione sulla fondatezza originaria del ricorso, giungendo a riconoscere una prevalente soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Con riferimento al DVR, il Tribunale ha affermato che **la semplice possibilità di consultare il documento presso l'istituto non è sufficiente a garantire le prerogative degli RLS**. La normativa sulla sicurezza attribuisce infatti ai rappresentanti dei lavoratori una specifica funzione di controllo e partecipazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo motivo l'articolo 18, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro *di consegnare tempestivamente all'RLS, su richiesta, copia del Documento di Valutazione dei Rischi*, mentre l'articolo 50 dello stesso decreto riconosce il diritto di ricevere informazioni e documentazione inerenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione. Secondo il giudice, **la mancata consegna del DVR protrattasi per mesi nonostante ripetute richieste non costituisce una semplice irregolarità formale, ma incide concretamente sulla possibilità degli RLS di esercitare le proprie funzioni di controllo, proposta e vigilanza**. Proprio perché interferisce con l'esercizio di attribuzioni rappresentative previste dalla legge, tale comportamento assume rilievo anche sul piano della tutela delle libertà sindacali.

Ugualmente fondata è stata ritenuta la contestazione relativa ai locali sindacali. Il giudice ha richiamato l'articolo 6 del CCNQ del 4 dicembre 2017, che prevede per le amministrazioni con almeno 200 dipendenti la messa a disposizione "permanentemente e gratuitamente" di un idoneo locale comune destinato all'esercizio dell'attività sindacale. Pur tenendo conto delle difficoltà organizzative rappresentate dalla scuola, il Tribunale ha evidenziato che tali esigenze non possono tradursi nell'assenza di un sistema stabile, conoscibile e realmente fruibile dalla RSU. **La disponibilità dei locali non può infatti essere rimessa a soluzioni occasionali o estemporanee, ma deve essere garantita attraverso un'organizzazione che consenta ai rappresentanti dei lavoratori di svolgere la propria attività senza dipendere da autorizzazioni o interlocuzioni preventive con l'amministrazione**.

Particolarmente significativo è il principio affermato dal decreto secondo cui la condotta antisindacale non richiede necessariamente un intento ostile nei confronti del sindacato: è sufficiente che il comportamento dell'amministrazione sia oggettivamente idoneo a impedire, limitare o rendere più gravoso l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale. La pronuncia conferma ancora una volta l'importanza del ruolo svolto dalla RSU e dagli RLS nella scuola e ribadisce l'obbligo delle amministrazioni scolastiche di garantire pienamente gli strumenti necessari all'esercizio delle funzioni di rappresentanza dei lavoratori.